


Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo
Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 1
90138 Palermo (PA)



21/03/2026
RGNR 824/25
RGNR 891/25
RGT 197/25

DENUNCIA PER IPOTESI DI REATO

(artt. 375, 479, 378, 361, 362, 328, 610 c.p.)
e ogni altra fattispecie che dovesse emergere.

Si segnala sin d'ora la sussistenza di un concreto pericolo di inquinamento probatorio e di dispersione di prove, in particolare digitali, ove i soggetti coinvolti vengano a conoscenza della presente denuncia prima dell'adozione delle necessarie misure di conservazione. Tale rischio riguarda in modo specifico le comunicazioni, i contatti e gli eventuali scambi intercorsi tra l'assessore Salvatore Di Prima, l'ex-assessore Gennaro Franco, il Dott. vet. Francesco Arata e gli ulteriori soggetti coinvolti nei fatti. Si chiede pertanto che la presente venga trattata con carattere di urgenza e che siano senza ritardo valutate ed eventualmente disposte tutte le attività necessarie alla immediata acquisizione e messa in sicurezza dei mezzi di prova rilevanti, con particolare riguardo ai dispositivi telefonici, ai relativi contenuti, ai messaggi, ai registri delle chiamate e ad ogni ulteriore dato digitale utile all'accertamento dei fatti.



INDICE

I. PREMESSA

II. Insussistenza di un concreto fumus delicti – difetto di tutti gli elementi costitutivi del furto

1. Assenza di contrarietà del detentore
2. Finalità esclusiva di tutela del benessere dell'animale
3. Assenza di finalità di profitto o di qualsiasi utilità patrimoniale
4. Assenza di animus rem sibi habendi
5. Assenza di clandestinità o occultamento
6. Assenza di prova circa una sottrazione ad opera della sottoscritta
7. Condotta giustificata
8. Conclusione

III. Forzata riqualificazione del fatto da parte degli organi inquirenti

1. Falsa rappresentazione di una pretesa "rivendicazione" della sottrazione
2. Sistemica relativizzazione e mancata persecuzione del maltrattamento di animali
 - a) Omissione di elementi probatori rilevanti
 - Omessa acquisizione del video quale elemento di prova
 - Certificato Tacchino riprodotto in forma gravemente difficoltosa da leggere
 - Omissione e rappresentazione fuorviante delle reali condizioni di detenzione
 - Mancata valutazione dell'assenza di guinzaglio e delle contraddizioni emerse al momento della restituzione
 - b) Utilizzo selettivo di dichiarazioni prive di adeguato riscontro: Dott. Francesco Arata

IV. Profili strutturali di anomalia dell'attività investigativa

1. Incoerenza e adattamento strumentale della qualificazione giuridica del fatto
2. Anticipata cristallizzazione di posizioni giuridiche non accertate
3. Attribuzione artificiosa del carattere di urgenza
4. Sproporzione e carenza di giustificazione della perquisizione domiciliare

V. Valutazione complessiva

VI. Valutazione giuridica

1. Art. 479 c.p. – Falso ideologico in atto pubblico
2. Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale
3. Artt. 361 e/o 362 c.p. – Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio
4. Art. 375 c.p. – Depistaggio
5. Art. 610 c.p. – Violenza privata
6. Art. 328 c.p. – Rifiuto od omissione di atti d'ufficio

VII. Conclusioni

VIII. Richieste

IX. P.Q.M



La sottoscritta Eva Ulrike Böhrer, nata il 20.11.1972 a Norimberga (Germania), residente in Via Ferrandina 4, 90020 Bompietro (PA), domicilio eletto presso PEC: evarella@pec.it, espone quanto segue:

I. PREMESSA

Oggetto della presente denuncia è il fascicolo investigativo redatto dalla Stazione Carabinieri di Bompietro nell'ambito del procedimento RGNR 824/25 pendente presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese.

Gli atti non presentano soltanto isolate imprecisioni, ma evidenziano una pluralità di **contraddizioni, omissioni, rappresentazioni oggettivamente inesatte e indici di una mirata impostazione dell'attività investigativa verso un esito già prefigurato.**

Nel loro complesso, tali elementi fondano il concreto sospetto che il fatto non sia stato oggetto di un accertamento imparziale e realmente aperto agli esiti dell'indagine, ma sia stato invece ricostruito in modo tale, da un lato, da accreditare l'apparenza di un furto aggravato pur in assenza, allo stato degli atti, dei relativi presupposti costitutivi, e, dall'altro, da omettere e neutralizzare gli elementi idonei a far emergere una possibile responsabilità penale del denunciante, segnatamente con riguardo a un eventuale maltrattamento di animali per omissione (art. 727 c.p.), occultandone così la reale portata mediante la contestuale costruzione di un'accusa infondata a carico della sottoscritta.

II. Insussistenza di un concreto fumus delicti – difetto di tutti gli elementi costitutivi del furto

Riscontri desumibili dagli stessi atti acquisiti dai Carabinieri

1. Assenza di contrarietà del detentore

"26/02/25, 13:50 - Gennaro Franco: ciao Eva, mi ha detto Salvatore se vuoi lo affida a te il cane, fammi sapere"

Prova: Estratto WhatsApp del teste Gennaro – **Allegato 1**

2. Finalità esclusiva di tutela del benessere dell'animale

"Il mio unico interesse è garantire il suo benessere. Sono disponibile a portarlo a spasso ogni giorno e a prendermene cura senza alcuna pretesa di proprietà"

Prova: lettera a Di Prima, dallo stesso prodotta in atti – **Allegato 2**

"Sono disponibile a prendermi cura del cane e a portarlo a spasso ogni giorno, così da garantire il suo benessere."

Prova: Estratto WhatsApp del teste Gennaro del 23/02/25, ore 15:29 – **Allegato 1**



3. Assenza di finalità di profitto o di qualsiasi utilità patrimoniale

Lo stesso denunciante afferma che il cane era privo di valore economico e non indica alcuna diversa utilità suscettibile di integrare un profitto:

"Tale cane non aveva alcun valore economico..."

Prova: verbale di ricezione di denuncia orale sporta da Di Prima – **Allegato 3**

Ai militari operanti della Stazione Carabinieri di Bompietro e della Stazione Carabinieri di Alimena era inoltre noto, in ragione di una precedente perquisizione domiciliare eseguita in data 20.11.2024 presso la proprietà di Christoph Kretschmer, che sul fondo erano già accuditi numerosi cani integralmente mantenuti a **spese proprie (Allegato 9a, pagina 4)**. È infatti evidente che ogni ulteriore cane comporta un aggravio economico e di tempo, e costituisce quindi un onere, non già una fonte di profitto o di altra utilità indebita. Deve pertanto escludersi, in difetto di qualsiasi riscontro oggettivo, la sussistenza di un fine di profitto o di altro vantaggio ingiusto.

4. Assenza di animus rem sibi habendi

"Sono disponibile a portarlo a spasso ogni giorno e a prendermene cura senza alcuna pretesa di proprietà. Se hai bisogno del cane per la caccia, potrai sempre prenderlo"

Prova: lettera a Di Prima del 24/02/2025 – **Allegato 2**

"Il cane non è stato rubato.. Si tratta di un caso di necessaria presa in carico, ho agito come aiuto d'emergenza per il cane e non ho intenzione di possederlo."

Prova: Estratto WhatsApp del teste Gennaro – **Allegato 1**

5. Assenza di clandestinità o occultamento

Il luogo in cui si trovava il cane non è mai stato occultato. Sia il denunciante sia il teste Gennaro Franco confermano che la sottoscritta è stata vista più volte, pubblicamente, con l'animale nel centro abitato, in particolare nella zona della piazza. Lo stesso denunciante, pur essendo a conoscenza del luogo in cui si trovava il cane e pur potendo in qualsiasi momento contattare la sottoscritta, non è intervenuto né ne ha preteso la restituzione.

"l'ho vista passare con il mio cane tenuto al guinzaglio; ad ogni modo non ho manifestato alcuna reazione nei suoi confronti"

Prova: Verbale di sommarie informazioni rese da Di Prima Salvatore – **Allegato 4**



"...ho visto con i miei occhi che la sig.ra Eva portava a spasso al guinzaglio il cane di Salvatore."

Prova: Verbale di sommarie informazioni rese da Gennaro Franco – **Allegato 5**

6. Assenza di prova circa una sottrazione ad opera della sottoscritta

Non esistono né

- una confessione,
- né un riscontro oggettivo,
- né una testimonianza diretta

idonei a dimostrare chi abbia aperto il lucchetto o materialmente allontanato il cane dal luogo in cui si trovava.

"Sul posto non è presente alcun sistema di videosorveglianza..."

Prova: Verbale di accertamenti urgenti sui luoghi del 26.02.2025 – **Allegato 6**

Ne consegue che l'identificazione dell'autore della condotta risulta, allo stato degli atti, oggettivamente impossibile.

Tale circostanza è ulteriormente confermata dallo stesso comportamento degli investigatori: dopo la convalida dell'arresto, alla sottoscritta veniva comunicato che si sarebbe dovuto procedere a rilievi fotodattiloscopici, in particolare all'acquisizione delle impronte digitali, al fine di accertare chi avesse aperto il lucchetto. Un simile accertamento sarebbe stato logicamente superfluo qualora la paternità della condotta fosse già stata ritenuta certa.

"La BOHRER Eva Ulrike, prima di procedere alla notifica, rifiuta il fotosegnalamento chiedendo con forza di riacquistare la sua libertà."

Prova: Verbale di scarcerazione ed immediata rimessione – **Allegato 7**

Da ciò emerge con evidenza che neppure secondo la stessa prospettazione investigativa vi fosse un accertamento sicuro in ordine all'autore dell'asserita condotta di sottrazione.

7. Condotta giustificata

Anche a prescindere dall'assenza degli elementi costitutivi del reato, la condotta della sottoscritta si presta ad essere qualificata come giustificata sotto il profilo giuridico:

- a) stato di necessità (art. 54 c.p.)**



b) gestione di affari altrui senza mandato (art. 2028 c.c.), a fronte del rifiuto del detentore di comunicare e di collaborare a una soluzione

La sottoscritta ha documentatamente tentato per più giorni di raggiungere una soluzione concordata con il detentore:

- 20.-23.02.2025: contatto tramite il teste Gennaro
- 23.02.2025: trasmissione del recapito di Di Prima
- 24.02.2025: tentativo di contatto via WhatsApp da parte della sottoscritta
- 24.02.2025: tentativo di contatto via WhatsApp da parte del sig. Kretschmer
- 25.02.2025: contatto scritto mediante lettera

Prova:

- Estratto WhatsApp del teste Gennaro – **Allegato 1**
- Verbale di sommarie informazioni rese da Di Prima – **Allegato 4**

Lo stesso denunciante conferma:

- di avere consapevolmente ignorato il tentativo di contatto (*“non ho risposto... in quanto a me sconosciuto”*)
- di avere ricevuto la lettera, senza darvi seguito

In tale contesto sussisteva dunque una situazione concreta nella quale:

- il detentore non era reperibile ovvero non era collaborativo
- non era possibile pervenire a una soluzione nonostante ripetuti tentativi
- vi era al contempo un'esigenza immediata di tutela del benessere dell'animale

La sottoscritta ha inoltre espressamente chiarito:

“Il cane non è stato rubato. Si tratta di un caso di necessaria presa in carico, ho agito come aiuto d'emergenza per il cane e non ho intenzione di possederlo.”

Prova: Estratto WhatsApp del teste Gennaro – **Allegato 1**

Tale dichiarazione dimostra in modo inequivoco:

- l'assenza di qualsiasi volontà di appropriazione
- la finalità esclusiva di tutela e accudimento dell'animale
- la perdurante permanenza della titolarità in capo al detentore

Ciò risulta ulteriormente confermato dal fatto che la sottoscritta ha continuato a richiedere al detentore l'assunzione delle spese correnti sostenute per l'animale, **proprio perché** lo stesso continuava ad essere considerato il **possessore** e, in quanto tale, **responsabile** dei relativi **oneri economici**.



Nel loro complesso, tali circostanze escludono la configurabilità di una condotta penalmente rilevante e delineano, piuttosto, un comportamento:

- volto ad evitare un concreto pregiudizio per l'animale
- posto in essere nell'ambito di una gestione di affari altrui senza mandato
- e, in ogni caso, giustificato dallo stato di necessità

Conclusione:

Non emergono, neppure sotto questo profilo, elementi idonei a sostenere una rilevanza penale della condotta della sottoscritta.

III. Forzata riqualificazione del fatto da parte degli organi inquirenti

Da una mera presa in carico, attività di accudimento e richiesta di rimborso spese è stata ricavata, sul piano lessicale e valutativo, una pretesa auto attribuzione di responsabilità penale da parte della sottoscritta

1. Falsa rappresentazione di una pretesa "rivendicazione" della sottrazione

Nella CNR si afferma che la sottoscritta avrebbe:

"... rivendicato l'ignobile gesto" (punto 5)

"... rivendicava la responsabilità della sottrazione dell'animale" (punto 7)

Prova: CNR – **Allegato 8**

Tale formulazione è idonea a veicolare l'idea che la sottoscritta abbia ammesso di avere personalmente posto in essere la presunta sottrazione penalmente rilevante dell'animale. In realtà, dai contenuti comunicativi richiamati negli atti emerge esclusivamente che la sottoscritta:

- aveva preso il cane in custodia
- se ne stava occupando sotto il profilo materiale e sanitario
- aveva richiesto il rimborso delle spese sostenute

Da tali elementi, tuttavia, non può in alcun modo desumersi né che la sottoscritta abbia personalmente posto in essere la presunta sottrazione dell'animale, né che ricorrano i presupposti di una sottrazione penalmente rilevante.

Contraddizione:

La pretesa "rivendicazione" si pone in evidente contrasto con i dati oggettivi emergenti dagli atti: assenza di videosorveglianza, assenza di testimoni diretti, autore materiale non identificato ("FRC sconosciuto").

→ cfr. supra, II.6, *Assenza di prova circa una sottrazione ad opera della sottoscritta.*



Inoltre, la stessa pretesa "sottrazione" contrasta con l'inquadramento giuridico del comportamento quale gestione di affari altrui senza mandato, giacché, in tale prospettiva, difetta già sul piano concettuale una condotta di apprensione penalmente rilevante.

Gli operanti hanno consapevolmente e contrariamente al vero rappresentato alla competente autorità giudiziaria che la sottoscritta avrebbe ammesso il presunto furto dell'animale, **pur sapendo con esattezza, sulla base degli atti da essi stessi redatti**, che dalle comunicazioni acquisite non emergeva alcuna simile ammissione. Essi hanno così introdotto deliberatamente negli atti un elemento di **autoaccusa in realtà inesistente**, al fine di sostenere artificiosamente una costruzione accusatoria che difettava sin dall'origine dei necessari presupposti tipici e di **arreare pregiudizio** alla sottoscritta mediante una consapevole falsa attribuzione di responsabilità.

2. Sistematica relativizzazione e mancata persecuzione del maltrattamento di animali

a) Omissione di elementi probatori rilevanti

- **Omessa acquisizione del video quale elemento di prova**

Un video realizzato dalla sottoscritta in data 20.02.2025 era noto agli operanti per il tramite delle conversazioni WhatsApp del teste Gennaro Franco. Particolarmente significativo è il fatto che tale video, né eventuali fotogrammi estratti dallo stesso, siano stati acquisiti agli atti come elementi di prova, nonostante essi documentassero chiaramente le precarie condizioni di detenzione del cane. Tali circostanze risultano, peraltro, coerenti con le stesse dichiarazioni rese dal detentore nel verbale di sommarie informazioni ex art.

351 c.p.p – **Allegato 4:**

"Devo tuttavia ammettere che la scorsa settimana, avendo accusato dei malori, sono riuscito a portare da mangiare al mio cane, ma non sono riuscito a pulire a terra."

Ne deriva che un elemento probatorio centrale, idoneo a rappresentare in termini oggettivi le effettive condizioni di mantenimento dell'animale, a favore della posizione della sottoscritta e a giustificare l'apertura di accertamenti in ordine a un possibile maltrattamento, era conosciuto dagli inquirenti ma non è stato inserito nel quadro probatorio.

- **Certificato Tacchino riprodotto in forma gravemente difficoltosa da leggere**

Negli atti figura un certificato veterinario della Dott.ssa Simona Tacchino, riprodotto tuttavia in una forma che ne rende la lettura e la valutazione



contenutistica gravemente difficoltose. Il documento non è del tutto illeggibile, ma risulta riprodotto con una qualità tale da non consentirne una lettura immediata e agevole, rendendone possibile la decifrazione soltanto mediante un ingrandimento significativo e un esame particolarmente accurato.

Ne deriva che un elemento potenzialmente centrale ai fini della valutazione dello stato sanitario dell'animale e delle sue condizioni di detenzione, pur formalmente inserito nel fascicolo, è stato di fatto presentato in una modalità idonea a scoraggiarne un esame attento e a ridurne l'effettiva incidenza nella ricostruzione dei fatti. Ciò risulta tanto più rilevante in quanto proprio **dal certificato emergono non solo elementi indicativi di una trascuratezza non episodica**, ma protratta nel tempo, bensì anche dati clinici e valutazioni incompatibili con la rappresentazione **banalizzante ricavabile dalla dichiarazione del Dott. Arata**. Il certificato della Dott.ssa Tacchino documenta infatti una visita accurata e contenutisticamente strutturata, idonea a evidenziare la reale condizione dell'animale, mentre la prospettata "visita" del Dott. Arata appare, per contro, sommaria, non documentata e del tutto inadeguata rispetto agli accertamenti che il detentore avrebbe dovuto effettivamente assicurare. Anche sotto questo profilo, la modalità di riproduzione del certificato finisce per attenuare la portata di un documento che smentisce tanto la rappresentazione di una situazione meramente temporanea quanto la sufficienza delle iniziative veterinarie asseritamente intraprese.

Prove:

- certificato veterinario dalla Dott.ssa Simona Tacchino – **Allegato 9a**
- verbale di sommarie informazioni rese da Arata Francesco – **Allegato 9b**

- **Omissione e rappresentazione fuorviante delle reali condizioni di detenzione**

Le reali condizioni di detenzione non sono state semplicemente valutate in modo insufficiente, ma in punti centrali non sono state affatto rilevate ovvero sono state rappresentate in modo attenuato e minimizzante.

- Dalla documentazione prodotta dalla sottoscritta emergeva, tra l'altro, la presenza di un grande secchio **d'acqua**. Ciò non depone affatto per una cura frequente e regolare dell'animale, ma piuttosto per la predisposizione di acqua "di scorta", al fine di non dover controllare spesso il cane.
- Parimenti, mancava una vera **cuccia protetta**. Il cane disponeva infatti soltanto di una rigida pedana di legno come giaciglio, priva di adeguata protezione dal freddo, dall'umidità del suolo e dalle correnti d'aria. Il punto



decisivo, tuttavia, non consiste soltanto nel fatto che le reali condizioni di detenzione siano state descritte in modo inesatto, ma nel fatto che esse siano state, al tempo stesso, edulcorate sul piano linguistico e documentate in modo selettivo sul piano fotografico, così da generare un'impressione oggettivamente falsa circa la reale sistemazione del cane. Qualificando nella propria esposizione un semplice recinto metallico come "cuccia", il Maresciallo accredita infatti l'idea di un ricovero protettivo per l'animale, sebbene tale struttura, di circa 1 x 1 metro, non disponesse né di pareti protettive né di una copertura idonea e non fosse quindi neppure lontanamente assimilabile a una vera cuccia.

- Il reale **luogo di riposo** del cane (**Prova:** Foto – **Allegato 10**) non è stato documentato dagli operanti. Le fotografie acquisite (**Prova:** Fascicolo fotografico – **Allegato 11**) mostrano infatti il settore posteriore del locale, nel quale si trovavano la pedana di legno e il grande secchio d'acqua, o in modo del tutto insufficiente oppure in termini così marginali e incompleti da non renderne percepibile la reale rilevanza in una normale lettura della documentazione. Per documentare effettivamente il luogo di riposo del cane sarebbe stato necessario fotografare in modo mirato e da distanza ravvicinata proprio tale area, in particolare mediante riprese effettuate all'interno del recinto. Ciò, tuttavia, non è avvenuto. Ne consegue che non si è in presenza di una mera documentazione incompleta, bensì dell'esclusione, di fatto, proprio della porzione di spazio decisiva ai fini della valutazione delle concrete condizioni di detenzione. In tal modo non è stato reso visibile che il cane era costretto a dormire su una rigida pedana di legno collocata immediatamente accanto a un'apertura esposta a correnti d'aria e che, nello stesso punto, si trovava anche un grande secchio d'acqua. La documentazione fotografica non risulta quindi neutrale, ma selettiva e concretamente idonea a occultare gli aspetti più gravosi della detenzione, restituendo un'immagine attenuata e fuorviante della situazione reale.
- Parimenti fuorviante è la rappresentazione delle condizioni di **luce**. Dalle immagini non è comunque possibile cogliere in modo realistico le effettive condizioni di luminosità del locale. È però evidente che si trattava di un ambiente dotato soltanto di lucernari e non di vere finestre, sicché l'apporto di luce naturale era necessariamente limitato e strutturalmente insufficiente per una permanenza prolungata. Tale caratteristica può forse risultare compatibile con la funzione propria di un magazzino o di una rimessa, cioè di un locale destinato al deposito di



oggetti o alla sosta temporanea, nel quale è sufficiente una luce minima per orientarsi o individuare quanto vi è custodito. Non è invece seriamente sostenibile che condizioni del genere possano ritenersi adeguate alla permanenza stabile di un cane, il cui benessere richiede condizioni di luce e di apertura verso l'esterno non inferiori, nella sostanza, a quelle normalmente necessarie per una permanenza umana non meramente occasionale.

Proprio per questo, risulta già di per sé non neutrale che il Maresciallo abbia ritenuto di formulare una simile valutazione, trattandosi di un apprezzamento che esula dalle sue competenze e che non trova alcun supporto tecnico-veterinario. La rappresentazione delle condizioni di luce non si limita quindi a descrivere lo stato dei luoghi, ma introduce una valutazione banalizzante e impropria, idonea non solo a minimizzare un aspetto rilevante delle concrete condizioni di detenzione dell'animale, ma anche a contribuire, in concreto, alla neutralizzazione di elementi che avrebbero potuto imporre l'avvio o il serio approfondimento di accertamenti penali nei confronti di Di Prima.

Nel loro insieme, tali circostanze inducono a ritenere che proprio gli aspetti più gravemente indicativi delle condizioni di detenzione non siano rimasti trascurati per caso, ma siano stati espunti dalla rappresentazione probatoria, o comunque deliberatamente attenuati nella loro effettiva portata, mediante selezione, omissione e descrizione edulcorata.

- **Mancata valutazione delle condizioni reali e dell'assenza di guinzaglio**

Particolarmente significativo è anche il modo in cui si è svolta la restituzione del cane in data 05.03.2025, alla quale partecipò personalmente il Maresciallo Marcello Migliozi. Dalla diretta percezione degli operanti emergevano infatti le seguenti circostanze:

- nonostante il ritiro dell'animale fosse stato programmato con alcuni giorni di anticipo, Salvatore Di Prima e i Carabinieri coinvolti **erano privi di qualsiasi guinzaglio;**
- il Maresciallo Migliozi chiese espressamente alla **sottoscritta se potesse mettere a disposizione un guinzaglio** per far uscire il cane dall'abitazione;
- non essendo ciò avvenuto, il cane dovette essere **trasportato in braccio** dal Maresciallo Migliozi fino a Salvatore Di Prima, che inizialmente riuscì a trattenerlo soltanto **con la mano;**
- solo in un secondo momento un terzo soggetto – Antonino Neurotti – organizzò presso un **pezzo di catena;**
- Salvatore Di Prima non fu neppure in grado di applicarla da sé;



- il Dott. Santino Barreca **improvvisò** quindi un **collare con la catena**, consegnandone a Di Prima **l'estremità da usare come guinzaglio**.

Prova:

- video del 05.03.2025 – **Allegato V1**
- video relativo alla catena – **Allegato V2**

Testi:

- Mar. Ord. Marcello Migliozi
- App. Sc. Q.S. Andrea Catalano
- Car. Marta Racco
- tutti i vigili del fuoco intervenuti (cfr. verbale di intervento – **Allegato 12**)
- Dott. Santino Barreca e collega
- Sig. Antonino Neurotti

Orbene, a fronte di ciò, Salvatore Di Prima aveva dichiarato:

"Il cane veniva da me portato a spasso almeno due volte al giorno, mattina e dopo pranzo..."

Prova: Verbale di sommarie informazioni – **Allegato 4**

"Giorno 25 febbraio. alle ore 14.00 circa, come ogni giorno, ho portato il cane fuori al guinzaglio per fargli fare la solita passeggiata."

Prova: Verbale di ricezione denuncia orale – **Allegato 3**

La contraddizione è evidente: chi conduce regolarmente un cane dispone necessariamente di un guinzaglio ed è in grado di gestirlo autonomamente. La totale assenza di qualsiasi attrezzatura, persino in occasione di un ritiro concordato con anticipo, si pone in aperto contrasto con tale rappresentazione.

Tale circostanza risulta tanto più significativa se si considera che Di Prima abita a brevissima distanza dal luogo della restituzione, in Via Catania n. 7, rispetto all'abitazione della sottoscritta in Via Ferrandina n. 4, ossia a circa **190 metri** di distanza e meno di **tre minuti a piedi** (secondo Google Maps). Se si fosse trattato di una mera dimenticanza, sarebbe stato del tutto naturale tornare rapidamente a casa per prendere un guinzaglio già disponibile, anziché dover acquistare d'urgenza presso il minimarket un pezzo di catena, evidentemente non destinato a un uso ordinario e regolare per portare il cane a passeggio.

L'assenza di qualsiasi guinzaglio costituisce un chiaro indice del fatto che Salvatore Di Prima non fosse solito portare il cane a passeggio in passato e che



non ritenesse neppure necessario munirsi di un guinzaglio per condurlo regolarmente fuori in futuro.

L'intera sequenza dei fatti depone, piuttosto, nel senso che il cane sarebbe rimasto nelle medesime condizioni, **senza regolare movimento**.

Particolarmente grave è, inoltre, il fatto che il denunciante, nonostante le circostanze note, non solo non sia stato perseguito per ipotesi di maltrattamento di animali, ma abbia addirittura ottenuto la restituzione del cane in data 05.03.2025.

La riconsegna è così avvenuta proprio in favore del soggetto il cui comportamento aveva in precedenza determinato la necessità di assumere la presa in carico dell'animale.

Tale condotta si pone in evidente contraddizione con la pretesa valutazione delle effettive condizioni di detenzione del cane e dimostra che i relativi elementi indicativi non sono stati né adeguatamente approfonditi né tenuti in debita considerazione nel successivo sviluppo del procedimento.

b) Utilizzo selettivo di dichiarazioni prive di adeguato riscontro: Dott. Francesco Arata

Le dichiarazioni del veterinario Dott. Francesco Arata vengono valorizzate dagli organi inquirenti quale elemento centrale per ridimensionare il sospetto di *maltrattamento di animali*.

*"... pur non avendo fornito una prescrizione medica per iscritto. Ciò contrasterebbe, almeno in parte, con l'ipotesi di trascuratezza dell'animale **affibbiata** al DI PRIMA da parte della BOHRER."*

Prova: CNR – Allegato 8

Già la formulazione secondo cui il sospetto di trascuratezza sarebbe stato "**affibbiato**" al denunciante dalla sottoscritta risulta marcatamente valutativa e incompatibile con il dovere di neutralità che deve connotare l'attività investigativa.

Al contempo, la dichiarazione del Dott. Arata presenta rilevanti criticità, sia sul piano contenutistico sia su quello formale: manca una precisa collocazione temporale della visita, indicata soltanto come avvenuta "*circa una settimana fa*"; non vi sono fattura, referto o prescrizione scritta; e, nonostante il suggerimento di sottoporre l'animale ad ulteriori accertamenti a Palermo, in atti non compare alcun elemento idoneo a dimostrare che tali approfondimenti siano stati effettivamente eseguiti. A ciò si aggiunge che lo stesso Arata



dichiara di essere amico di Salvatore Di Prima e di avere effettuato la visita "a titolo di amicizia".

Nonostante tali evidenti limiti, la dichiarazione viene recepita senza effettiva verifica critica e utilizzata per attenuare il sospetto di *maltrattamento*, pur in assenza di riscontri oggettivi e senza ulteriori accertamenti, oltre a porsi in contrasto con gli altri elementi già disponibili.

Ciò evidenzia un uso selettivo del materiale dichiarativo, nel quale un'affermazione intrinsecamente debole e non oggettivamente comprovata viene preferita a elementi probatori ben più solidi e significativi.

IV. Profili strutturali di anomalia dell'attività investigativa

1. Incoerenza e adattamento strumentale della qualificazione giuridica del fatto

Particolarmente rilevante è la mancanza di coerenza nella qualificazione giuridica del fatto all'interno degli stessi atti redatti dai Carabinieri.

Nella CNR vengono espressamente indicate, quali "ipotesi di reato", unicamente l'art. 648 c.p. (*ricettazione*) e l'art. 612 c.p. (*minaccia*). Al tempo stesso, però, il fatto viene costantemente descritto e valutato, nel corpo dell'atto, come *furto* ovvero come *sottrazione*.

A ciò si aggiunge che, nel *Verbale di ricezione di denuncia orale (Allegato 3)*, si fa espresso riferimento a:

"FURTO AGGRAVATO art. 625 comma 1 parte 2 in pubblica via"

sebbene la mera indicazione "in pubblica via", di per sé, non consenta di individuare alcun fondamento normativo chiaro e immediatamente riconoscibile per la contestata aggravante.

Si assiste così, nell'ambito del medesimo quadro procedimentale, non solo ad un'alternanza dei reati richiamati, ma anche ad una mutevole qualificazione giuridica del medesimo fatto, senza che emerga in alcun modo che tali variazioni siano fondate su elementi nuovi o su una valutazione coerente del materiale acquisito.

Resta, in particolare, del tutto oscuro su quale base si possa, da un lato, ipotizzare una *ricettazione* e, dall'altro, presupporre implicitamente una responsabilità diretta in ordine ad una condotta di materiale sottrazione. Parimenti, non è dato



comprendere in forza di quale criterio un asserito **furto in pubblica via** venga poi trasformato in **furto aggravato**.

L'uso incerto, oscillante e reciprocamente contraddittorio delle nozioni di *furto*, *furto aggravato*, *ricettazione* e *minaccia* induce a ritenere che la qualificazione giuridica non sia stata ricavata dal fatto storico quale emergente dagli atti, ma sia stata di volta in volta adattata in funzione della linea investigativa già previamente tracciata.

Nel loro complesso, tali elementi fanno ritenere che la qualificazione del fatto non sia stata operata secondo un criterio di effettiva apertura agli esiti dell'indagine, bensì impiegata in modo costruttivo e strumentale al perseguimento di uno specifico obiettivo: giustificare misure investigative invasive e conferire al sospetto formulato nei confronti della sottoscritta un peso penale che non trova adeguato riscontro nella concreta risultanza degli atti.

2. Anticipata cristallizzazione di posizioni giuridiche non accertate

Anche negli atti successivi del procedimento si riscontra il medesimo schema, consistente nel trattare come già acclarate questioni giuridiche che, al contrario, risultavano ancora del tutto aperte.

Così, nel *Verbale di riconoscimento del cane oggetto di furto ed affidamento in custodia* del 05.03.2025, il cane viene espressamente qualificato come **"cane oggetto di furto"**, sebbene, a quella data, non fosse stato ancora accertato né se fosse effettivamente configurabile una condotta penalmente rilevante di sottrazione, né chi l'avesse eventualmente posta in essere.

Allo stesso modo, in tale atto Salvatore Di Prima viene già trattato come soggetto titolare di una posizione proprietaria certa, al quale il cane viene immediatamente affidato **"in custodia"**, prima ancora che le questioni giuridiche sottese al procedimento fossero state chiarite.

Particolarmente significativa è, in tale contesto, la scelta del denunciante quale affidatario o custode. Con ciò, infatti, non soltanto si anticipa sul piano fattuale e giuridico la sua qualità di proprietario, ma si presuppone altresì che proprio lui debba essere considerato soggetto idoneo e privo di criticità ai fini dell'affidamento, nonostante fossero già emersi elementi indicativi di condizioni di detenzione inadeguate e di possibile trascuratezza dell'animale.



Il medesimo schema si ripropone nel successivo atto di trasmissione del 12.03.2025, nel quale si legge:

*“verbale di dissequestro e restituzione del cane, oggetto di furto, redatto nei confronti del **legittimo proprietario** DI PRIMA Salvatore”*

In tal modo vengono dati per acquisiti, simultaneamente, più profili giuridicamente rilevanti:

- che si tratti di bene proveniente da furto
- che Salvatore Di Prima sia il **“legittimo proprietario”**
- che il medesimo possa essere considerato soggetto idoneo quale affidatario o custode del cane

3. Attribuzione artificiosa del carattere di urgenza

La CNR è stata qualificata come **“URGENTE”**, sebbene le circostanze concrete non evidenziassero alcuna reale situazione di particolare urgenza.

In particolare:

- il luogo in cui si trovava il cane era noto
- l'animale non era occultato
- la sottoscritta era stata vista più volte in pubblico con il cane
- al denunciante era stato espressamente comunicato che avrebbe potuto riprenderlo in qualsiasi momento

In tale contesto, non si comprende quale fosse l'effettiva ragione di urgenza.

La qualificazione dell'atto come **“URGENTE”** non appare pertanto giustificata dai fatti, ma piuttosto funzionale a legittimare l'adozione di misure investigative particolarmente invasive.

4. Sproporzione e carenza di giustificazione della perquisizione domiciliare

La richiesta di perquisizione domiciliare si pone in evidente contrasto con le stesse circostanze descritte nella CNR.

Non si comprende, anzitutto, per quale ragione il denunciante non abbia preliminarmente esperito iniziative del tutto ovvie e immediatamente praticabili per rientrare in possesso dell'animale, nonostante conoscesse il luogo in cui esso si trovava e gli fosse stato espressamente rappresentato che avrebbe potuto riprenderlo in qualsiasi momento.

Per la stessa ragione, non si comprende perché non siano state adottate, in via preliminare, misure meno invasive, quali un semplice contatto diretto, una richiesta di restituzione o una convocazione.



In tale contesto, la richiesta di perquisizione domiciliare appare non solo non necessaria, ma anche sostanzialmente ingiustificata e sproporzionata quale forma di escalation dell'attività investigativa.

Essa è stata disposta in assenza di un solido fumus circa una condotta penalmente rilevante di sottrazione e senza alcuna proporzione apprezzabile rispetto alla situazione concreta.

Ne deriva l'impressione che la misura non sia stata determinata da reali esigenze di accertamento, bensì si inserisse in una linea investigativa già orientata in senso pregiudizievole nei confronti della sottoscritta.

Particolarmente grave è il fatto che, secondo il comportamento tenuto dagli operanti, la misura sarebbe divenuta superflua qualora la sottoscritta avesse spontaneamente consegnato il cane:

Comandate Mar. Giuseppe Manna

- *“Se lei ci dà il cane non facciamo perquisizione”*

Prova: video – **Allegato V3**

- *“Se ci dà il cane evitiamo problemi”*

Prova: video – **Allegato V4**

Comandate Mar. Marcello Migliozi

- *“Se lei ci dà il cane, noi andiamo via”*

Prova: video – **Allegato V5**

Tali espressioni mostrano con chiarezza che il nucleo effettivo dell'intervento non era la ricerca o la conservazione di elementi probatori, bensì l'immediata acquisizione dell'animale e la sua riconduzione a Di Prima.

L'impiego di strumenti propri del processo penale appare, pertanto, utilizzato in via funzionale per imporre una restituzione di fatto, sottraendo al denunciante la necessità di affrontare nelle sedi proprie la previa definizione delle questioni relative al possesso, alla titolarità e alle spese sostenute.

V. Valutazione complessiva

Considerate nel loro insieme, le circostanze sopra esposte non delineano un quadro di meri errori isolati o di attività istruttoria incompleta, bensì un assetto coerente di rappresentazione selettiva del fatto, di reinterpretazione in senso accusatorio e di omissione di approfondimenti doverosi.

Dagli stessi atti raccolti dai Carabinieri emerge già che difettavano i presupposti costitutivi del furto. In particolare, mancavano elementi idonei a sostenere un *animus rem sibi habendi*, una finalità di profitto, nonché qualsiasi riscontro oggettivo circa il



fatto che la sottoscritta avesse materialmente posto in essere la condotta di sottrazione contestata. Ciò nondimeno, il fatto è stato descritto e qualificato in modo tale da trasformare una mera attività di presa in carico, accudimento e cura dell'animale in una condotta penalmente rilevante di *sottrazione*.

Parallelamente, elementi potenzialmente rilevanti a carico del denunciante – in particolare con riguardo a una possibile ipotesi di *maltrattamento di animali* – non sono stati approfonditi, sono stati ridimensionati oppure neutralizzati mediante una selezione orientata del materiale probatorio. Riscontri oggettivabili non sono stati valorizzati, mentre dichiarazioni deboli e non verificate, favorevoli al denunciante, sono state assunte come base valutativa.

A ciò si aggiungono ulteriori anomalie strutturali dell'attività investigativa: la contraddittorietà della qualificazione giuridica del fatto, la cristallizzazione anticipata di posizioni giuridiche non ancora accertate, l'attribuzione artificiosa del carattere di urgenza e, infine, una escalation investigativa culminata in una perquisizione domiciliare priva di adeguata giustificazione sostanziale.

Nel loro complesso, tali elementi fondano il concreto sospetto che le indagini non siano state orientate alla ricerca obiettiva e aperta della verità, bensì alla costruzione di una responsabilità penale a carico della sottoscritta, mentre la possibile responsabilità penale del denunciante è stata progressivamente relegata sullo sfondo.

VI. Valutazione giuridica

Le circostanze sopra esposte appaiono, in via preliminare, idonee a fondare plurimi profili di possibile rilevanza penale.

1. Art. 479 c.p. – Falso ideologico in atto pubblico

Le rappresentazioni contenute negli atti ufficiali presentano, in più punti, contenuti oggettivamente inesatti ovvero non conformi alle risultanze documentali, in particolare:

- l'attribuzione alla sottoscritta di una pretesa "rivendicazione" della "sottrazione"
- nonché la rappresentazione selettiva e valutativa di circostanze tanto favorevoli quanto sfavorevoli.

Tali elementi appaiono idonei a fondare il sospetto di *falso ideologico in atto pubblico*.

2. Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale



Nella misura in cui circostanze potenzialmente rilevanti a carico del denunciante – in particolare con riguardo a una possibile ipotesi di *maltrattamento di animali* – non siano state perseguite, siano state ridimensionate ovvero neutralizzate mediante una selettiva valutazione del materiale probatorio, mentre al contempo veniva costruito a carico della sottoscritta un sospetto penalmente non solido, appare meritevole di verifica anche il profilo del *favoreggiamento personale*.

Ciò rileva in particolare in quanto:

- si profilava un possibile reato procedibile d'ufficio;
- elementi probatori sfavorevoli non sono stati adeguatamente valorizzati;
- ed è stata invece costruita una diversa rappresentazione accusatoria a carico della sottoscritta.

Tale quadro si inserisce in una più ampia deviazione dell'attività investigativa, manifestatasi non solo nella mancata valorizzazione degli elementi a carico del denunciante, ma anche nello spostamento dell'attenzione investigativa sulla sottoscritta, pur in difetto dei presupposti oggettivi del furto, mediante la costruzione di un'ipotesi accusatoria non sorretta dagli atti.

3. Artt. 361 e/o 362 c.p. – Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio

Laddove fossero già emersi concreti elementi indicativi di un possibile *maltrattamento di animali*, senza che ne sia seguita una corrispondente denuncia o un effettivo approfondimento investigativo, risulta configurabile anche il sospetto di *omessa denuncia di reato*.

Tale profilo è rafforzato dal fatto che:

- gli elementi rilevanti emergevano dagli stessi atti;
- vi erano riscontri oggettivabili;
- e nondimeno non vi è stata una verifica realmente aperta ed effettiva di tali circostanze.

4. Art. 375 c.p. – Depistaggio

In giurisprudenza è stato chiarito che integra il reato di depistaggio ogni condotta idonea a determinare una deviazione dell'attività investigativa mediante l'alterazione consapevole delle risultanze probatorie, anche attraverso la rappresentazione non veritiera dei fatti, la selezione o omissione di elementi rilevanti ovvero indebite interferenze nella formazione delle dichiarazioni.



Tali principi risultano rilevanti nel caso di specie, ove dagli atti emergono plurimi elementi sintomatici di una possibile deviazione dell'attività investigativa, tra cui:

- la rappresentazione di circostanze non conformi al contenuto documentale;
- l'attribuzione alla sottoscritta di dichiarazioni o intenzioni non riscontrate;
- l'omissione di elementi fattuali favorevoli già presenti agli atti;
- la ricostruzione selettiva e orientata dei fatti.

Tali modalità operative, ove accertate, appaiono compatibili con una consapevole alterazione delle risultanze investigative e giustificano quantomeno la verifica del paradigma di cui all'art. 375 c.p.

L'insieme delle circostanze emerse giustifica un approfondimento volto a verificare se, al di là di meri errori investigativi, sussistano indici di un consapevole *depistaggio*, nella misura in cui circostanze favorevoli o sfavorevoli siano state

- selettivamente omesse;
- dichiarazioni deboli o non verificate siano state utilizzate per ridimensionare un possibile reato procedibile d'ufficio;
- e la qualificazione giuridica del fatto sia stata adattata a una linea investigativa già previamente orientata.

La deviazione investigativa si manifesta qui non solo nella mancata valorizzazione degli elementi a carico del denunciante, ma soprattutto nel fatto che, pur in difetto dei presupposti oggettivi del furto, l'attenzione investigativa sia stata scientemente spostata sulla sottoscritta, costruendo a suo carico un'ipotesi accusatoria non sorretta dagli atti e trasformandola, di fatto, da soggetto intervenuto per tutelare l'animale in autrice di un reato che gli stessi atti non consentivano di sostenere.

L'effettiva ricorrenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 375 c.p. richiede naturalmente ulteriori accertamenti; nondimeno, gli elementi esposti giustificano una verifica in tal senso.

5. Art. 610 c.p. – Violenza privata

Le espressioni testualmente documentate dei militari operanti:

- *“Se lei ci dà il cane non facciamo perquisizione”*
- *“Se ci dà il cane evitiamo problemi”*
- *“Se lei ci dà il cane, noi andiamo via”*

inducono a ritenere che la perquisizione domiciliare non fosse diretta primariamente all'acquisizione di elementi probatori, ma venisse utilizzata quale strumento di pressione per ottenere la consegna del cane.

La misura appariva, secondo lo stesso comportamento degli operanti, superflua nel momento in cui la sottoscritta avesse consegnato l'animale: ciò evidenzia che al



centro dell'intervento non vi fosse l'accertamento del fatto, bensì l'immediata acquisizione del cane.

Ne deriva il sospetto che una misura coercitiva propria del procedimento penale sia stata impiegata in via funzionale per imporre una restituzione alla quale la sottoscritta non era tenuta in assenza di una previa definizione in sede civile.

Per tale via, a Di Prima veniva inoltre procurato un vantaggio concreto, consistente nella riacquisizione dell'animale senza preventiva definizione giudiziale delle questioni relative al possesso, alla titolarità e alle spese sostenute.

6. Art. 328 c.p. – Rifiuto od omissione di atti d'ufficio

Occorre infine valutare se il mancato svolgimento di accertamenti doverosi e la mancata considerazione di elementi probatori rilevanti possano integrare il sospetto di *omissione di atti d'ufficio*.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, le circostanze descritte appaiono idonee a giustificare la verifica dei profili di sospetto riconducibili agli artt. 479, 378, 361/362, 375, 610 e 328 c.p. In particolare, emerge il concreto sospetto che l'attività investigativa non sia stata orientata all'accertamento obiettivo della verità, bensì alla costruzione di un'ipotesi accusatoria penalmente non sostenibile nei confronti della sottoscritta, accompagnata dalla contestuale schermatura di altre responsabilità che apparivano, invece, meritevoli di approfondimento.

Richieste

Si chiede:

- di acquisire integralmente i mezzi di prova originali, in particolare il materiale video e fotografico, nonché le conversazioni WhatsApp richiamate negli atti;
- di acquisire in forma leggibile il certificato veterinario della Dott.ssa Simona Tacchino e di procedere alla sua piena valutazione contenutistica;
- di accertare se la visita asseritamente effettuata dal Dott. Francesco Arata abbia effettivamente avuto luogo, con particolare riguardo alla verifica della data, di eventuali contatti telefonici, della documentazione disponibile e di possibili ulteriori trattamenti veterinari;
- di verificare la corrispondenza tra il contenuto della CNR e gli elementi probatori effettivamente esistenti;
- di procedere ad un approfondito accertamento delle responsabilità dei pubblici ufficiali coinvolti, in particolare del Mar. Ord. Marcello Migliozi, del V.Brig. Mario Siragusa e del Mar. Giuseppe Manna.



P.Q.M.

- si chiede, pertanto, che venga iscritto procedimento nei confronti dei pubblici ufficiali responsabili, in particolare del Mar. Ord. Marcello Migliozi, del Mar. Giuseppe Manna e del V.Brig. Mario Siragusa, e che siano compiuti tutti gli accertamenti necessari in ordine ai fatti esposti nella presente denuncia;
- si chiede di essere informata, ai sensi dell'art. 408 c.p.p., in caso di eventuale richiesta di archiviazione, al seguente indirizzo PEC: **evarella@pec.it**;
- si chiede che vengano escussi, quali persone informate sui fatti, in particolare i seguenti soggetti:
 - Franco Gennaro, Via Alaimo 56, 90020 Bompietro;
 - Christoph Kretschmer, Contrada Vaccarizzo s.n.c., 90020 Alimena;
 - Dott.ssa Vet. Simona Tacchino, Via Enrico Fermi 2, 90026 Petralia Soprana;
 - Dr. Vet. Santino Barreca;
 - tutti i Vigili del Fuoco intervenuti, come da relativo verbale di intervento, Bivio Madonuzza, 90026 Petralia Soprana;
 - Antonino Neurotti, Vicolo Librizzi 7, 90020 Locati;
- la sottoscritta si riserva di esercitare le azioni civili conseguenti nell'ambito del procedimento penale;
- la sottoscritta si riserva altresì di depositare ulteriore documentazione e di indicare ulteriori testimoni

